

**Agli Associati Comufficio
Loro Sedi**

Milano, 3 novembre 2025

Oggetto: Disposizioni normative per il collegamento tra RT e POS.

Vi riportiamo in allegato una Nota di commento sull'argomento in oggetto che ci viene fornita dal nostro Consulente, **Dr. Francesco Scopacasa**.

La Nota evidenzia le disposizioni normative introdotte con il **provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 424470 del 31 ottobre u.s.**, particolarmente attese dalle imprese Associate a Comufficio in relazione alle modalità di **collegamento dei dispositivi RT/POS** utilizzati dalla loro clientela.

La nota fornisce un quadro puntuale della normativa attualmente vigente e sarà per Voi certamente un utile supporto per rispondere ai quesiti interpretativi che la clientela Vi pone su tali argomenti. Vi suggeriamo pertanto di mettere questo importante documento **a disposizione dei Vostri funzionari** tecnici, commerciali e amministrativi.

Vi ricordiamo infine che i **Seminari di formazione (webinar)** che abbiamo programmato riceveranno in dettaglio anche queste novità.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Claudio Rorato



All.

Dr. Francesco Scopacasa

1° novembre 2025

**Disposizioni normative
per il collegamento tra RT e POS.**

(Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 424470 del 31.10.25, di attuazione della Legge di Bilancio per il 2025 - Legge 30.12.24 n. 207, art. 1, commi 74 - 77).

SOMMARIO

1. Premessa: Reperimento del testo del **provvedimento** dell'Agenzia delle entrate e del relativo **Comunicato Stampa**;
2. Obbligo di **collegamento** tra i Registratori Telematici ed i sistemi HW/SW che gestiscono i **pagamenti elettronici**, stabilito dalla **Legge di Bilancio 2025**;
3. Modalità attuativa individuata dall'Agenzia delle entrate: **collegamento "logico"** con procedura **via web**, tra RT e POS (o altro sistema HW/SW di accettazione dei pagamenti elettronici);
4. Attuazione del collegamento con procedura web a **carico dell'esercente/utente del RT** e **nessun impatto** sull'attività dei Fabbrikanti e dei Laboratori;
5. **Decorrenza dell'obbligo e termini temporali** concessi all'esercente per comunicare via web i **collegamenti** e le **variazioni**; termini **differenziati** in base al **"contratto di convenzionamento"** tra esercente e **PSP** (Prestatore dei servizi di pagamento);
6. **Inadempimenti** dell'esercente e applicazione delle **sanzioni** a suo carico; il mancato collegamento è equiparato all'**omessa installazione** del registratore telematico;
7. **Memorizzazione e trasmissione** telematica dei dati dei **pagamenti elettronici**;
8. Applicazione delle disposizioni sul **collegamento logico** con i sistemi di accettazione dei pagamenti elettronici anche alla procedura del c.d. **"documento commerciale on line"** e alla (futura) **"Soluzione software"**;
9. "Sistemi evoluti di incasso" (c.d. "smart-POS"): al momento non ha ancora avuto seguito la **previsione di abrogazione** della disposizione (non attuata);
10. **Considerazioni conclusive.**

1. Premessa: Reperimento del testo del provvedimento dell'Agenzia delle entrate e del relativo Comunicato Stampa.

Il testo del Provvedimento n. 424470 del 31.10.25 è disponibile all'indirizzo web:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9354005/provvedimento-del-31-ottobre-2025.pdf/ee343555-e60b-e78b-03ab-5ab834afcae8?t=1761926865602>

Il testo del Comunicato Stampa è disponibile all'indirizzo web:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/059_com-st-provv-rt-pos-31-10-2025

2. Obbligo di collegamento tra i Registratori Telematici ed i sistemi HW/SW che gestiscono i pagamenti elettronici, stabilito dalla Legge di Bilancio 2025.

L'**art. 1, comma 74** della **Legge di Bilancio** per il 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207) ha così integrato il comma 3 dell'art. 2 del D. Lgs. n. 127/2015:

*"La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati **nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tale fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.**"*

Il successivo comma 4 dell'art. 2 del D. Lgs. n. 127/2015, stabilisce che le regole e le caratteristiche tecniche degli strumenti RT, comprese quindi quelle relative al collegamento RT/POS, devono essere definite con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. A tal fine è stato emanato il provvedimento di attuazione **n. 424470 in data 31.10.25, ultimo giorno utile** per la sua corretta pubblicazione, con riferimento alla data di entrata in vigore dell'obbligo di collegamento fissata al **1° gennaio 2026** dalla medesima Legge di Bilancio 2025. Ciò in quanto l'art. 3, comma 2 della Legge 27.7.2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente) stabilisce che: "In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata **anteriamente al sessantesimo giorno** dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti."

3. Modalità attuativa individuata dall'Agenzia delle entrate: collegamento "logico" con procedura via web tra RT e POS (o altro sistema HW/SW di accettazione dei pagamenti elettronici).

Il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi sarà effettuato **esclusivamente** utilizzando le apposite **funzionalità web** che saranno rese disponibili nell'area riservata dell'esercente.

Come indica il punto 2.2 del provvedimento, il collegamento avviene **"registrando"** il dato **identificativo univoco** di ogni strumento di pagamento elettronico utilizzato, **in abbinamento** al dato **identificativo univoco** di ogni strumento di certificazione dei corrispettivi, preventivamente censito e attivato, nell'area riservata. Al fine di garantire il corretto svolgimento delle eventuali attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria, i *soggetti obbligati* registrano **anche l'indirizzo dell'unità locale presso la quale sono utilizzati** gli *strumenti di pagamento elettronico* di cui al periodo precedente".

La soluzione adottata **non prevede quindi un obbligo di collegamento "fisico"**, ma prevede solo l'utilizzo di uno specifico servizio on line che sarà messo a disposizione dell'esercente in area riservata sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Il Comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate precisa che "Per agevolare l'inserimento, la procedura esporrà all'esercente **l'elenco degli strumenti di pagamento elettronico**, di cui risulta titolare, che gli operatori finanziari hanno preventivamente comunicato all'Agenzia.

Il comunicato stampa precisa inoltre che tale servizio sarà reso **"disponibile nei primi giorni del mese di marzo [2026], a partire dalla data che sarà comunicata con un avviso sul sito internet istituzionale."**

4. Attuazione del collegamento con procedura web a carico dell'esercente/utente del RT e nessun impatto sull'attività dei Fabbricanti e dei Laboratori.

L'assenza di obblighi di collegamento "fisico" tra i dispositivi e il fatto che le funzionalità on line per effettuare il collegamento saranno rese disponibili all'esercente e/o ad un suo intermediario delegato (es.: Commercialista) in **area riservata**, esclude qualunque adempimento e qualunque possibilità di intervento, a carico del Fabbricante e/o del Laboratorio/tecnico abilitato. Quest'ultimo, ove richiesto e ove necessario, si limiterà a svolgere nei confronti dell'esercente una funzione meramente informativa sull'argomento.

Nulla indica il provvedimento quanto alle ipotesi di un eventuale **collegamento "fisico"** che sia già in atto tra gli strumenti: si ritiene pertanto che **eventuali soluzioni già in essere** non dovranno subire alcuna variazione.

5. Decorrenza dell'obbligo e termini temporali concessi all'esercente per comunicare via web i collegamenti e le variazioni; termini differenziati in base al "contratto di convenzionamento" tra esercente e PSP (Prestatore dei servizi di pagamento).

Come stabilito dalla Legge di Bilancio 2025, l'obbligo del collegamento RT/POS e le relative sanzioni in caso di inadempimento, decorreranno concretamente **dal 1° gennaio 2026**.

Tuttavia, al fine di consentire agli esercenti un tempo congruo per effettuare la comunicazione del collegamento, l'Agenzia delle entrate ha stabilito un termine per gli strumenti (POS) per i quali l'esercente, **nel mese di gennaio 2026**, avrà già in atto un **"Contratto di convenzionamento"** con un **PSP**, differenziato rispetto al termine per la comunicazione di collegamento relativa ai POS per i quali stipulerà detto contratto **successivamente al 31 gennaio 2026**.

Il punto 1.7. del provvedimento precisa che si intende per "Contratto di convenzionamento", il contratto tra un **prestatore di servizi di pagamento** e un soggetto obbligato per l'accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento tracciabile, che si traducono in un **trasferimento di fondi** al soggetto obbligato quale **corrispettivo per la cessione di beni e prestazione di servizi.**"

In sostanza, avremo:

Contratto di convenzionamento POS in vigore	Termine per la comunicazione del collegamento	Esempio
Nel mese di gennaio 2026	45 giorni dalla data "X" (*)	Se Data "X" = 5 marzo 2026: termine 20 aprile 2026 (19=domenica) (***)
Successivamente al 31 gennaio 2026	Dal sesto giorno all'ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità del POS (**)	Se data disponibilità POS = 10 febbraio 2026 Termine: dal 6 aprile al 30 aprile 2026 (giovedì)

(*) Data "X" : data di messa a disposizione del servizio *web* che sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

(**) il punto 3.2 del provvedimento precisa che "il sabato è considerato giorno non lavorativo". Ne consegue che, se l'ultimo giorno del mese coincide con un sabato, occorrerà anticipare l'adempimento. Tuttavia, in apparente contraddizione, si afferma che "Non saranno comunque considerate tardive le operazioni di collegamento di cui al punto 2.1. effettuate entro l'ultimo giorno del mese."

(***) La scadenza coincidente con il sabato o con il giorno festivo è posticipata al primo giorno lavorativo successivo (art. 7, c. 2, lett. l) del DL 13.5.2011 n. 70, conv. L. 12.7.11, n. 106).

6. Inadempimenti dell'esercente e applicazione delle sanzioni a suo carico; il mancato collegamento è equiparato all'omessa installazione del registratore telematico.

A tutela e supporto del **nuovo obbligo**, la Legge di Bilancio 2025 ha provveduto ad **estendere**, come segue, alle relative violazioni, l'applicazione delle **sanzioni amministrative** già stabilite per le violazioni in materia di memorizzazione e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. In particolare si evidenzia il fatto che **l'omesso collegamento** è equiparato, ai fini sanzionatori, alla **omessa installazione** del registratore telematico. Anche se non precisato, si ritiene che l'ipotesi di omissione del collegamento risulti applicabile anche nel caso di comunicazione di **collegamento non corrispondente al vero**.

Ne risulta, in sintesi, il seguente schema:

Collegamento RT / POS - Sanzioni principali e accessorie	
Rif. Normativo Corrispettivi <i>D.Lgs. 471/97, art. 11, c. 2 quinquies</i>	Rif. Normativo Pagamenti elettronici <i>L. 207/2024, art. 1, c. 75, lett. a)</i>
Violazione: mancata o non tempestiva trasmissione, ovvero trasmissione con dati incompleti o non veritieri	mancata o non tempestiva trasmissione, ovvero trasmissione con dati incompleti o non veritieri
Sanzione: sempre che la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo, 100 euro per ciascuna trasmissione omessa o irregolare, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre e senza possibilità di applicazione della disposizione agevolativa del c.d. "cumulo giuridico" di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 472/1997 (comma 2-quinquies dell'art. 11 del D. Lgs. n. 471/1997)	
Rif. Normativo Corrispettivi <i>D.Lgs. 471/97, art. 11, c. 5</i>	Rif. Normativo Pagamenti elettronici <i>L. 207/2024, art. 1, c. 75, lett. b)</i>
Violazione: omessa installazione dei registratori telematici o server-RT.	Mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici.
Sanzione: sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 (art. 11, comma 5 del D. Lgs. n. 471/1997)	
Rif. Normativo Corrispettivi <i>D.Lgs. 471/97, art. 12, c. 2</i>	Rif. Normativo Pagamenti elettronici <i>L. 207/2024, art. 1, c. 76, lett. a)</i>
Violazione: Quattro distinte violazioni compiute in giorni diversi, nel corso di un quinquennio, (mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei dati. ovvero memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri)	
Riferimento ai dati dei corrispettivi	Rif. ai dati dei pagamenti elettronici.
Sanzione: sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese (art. 12, comma 2 del D. Lgs. n. 471/1997)	
Rif. Normativo Corrispettivi <i>D.Lgs. 471/97, art. 11, c. 5 bis</i>	Rif. Normativo Pagamenti elettronici <i>L. 207/2024, art. 1, c. 76, lett. b)</i>
Violazione: manomissione o alterazione di RT o server-RT, o uso di essi se manomessi o alterati o consenso all'uso da parte di altri al fine di eludere le disposizioni della normativa.	Mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici.
Sanzione: sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione è disposta da due a sei mesi. (art. 11, comma 5 bis del D. Lgs. n. 471/1997)	

7. Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei pagamenti elettronici;

Il punto 4 del provvedimento stabilisce che: "La memorizzazione puntuale dei dati dei pagamenti elettronici è effettuata al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione con lo *strumento di certificazione dei corrispettivi*, **riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate** e il relativo ammontare.

I dati dei pagamenti elettronici memorizzati, di cui al periodo precedente, sono trasmessi giornalmente in forma aggregata in conformità alle specifiche tecniche dei provvedimenti relativi agli *strumenti di certificazione dei corrispettivi* di cui al punto 1.2."

Quindi, al momento **nulla cambia, in sostanza**, rispetto alla situazione attuale: i dati del pagamento elettronico continuano infatti ad essere valorizzati nel **campo 4.2.3 <PagatoElettronico>** del **tracciato del file XML cor. Ver. 7.1** e trasmessi telematicamente al momento della chiusura giornaliera del Registratore telematico.

8. Applicazione delle disposizioni sul collegamento logico con i sistemi di accettazione dei pagamenti elettronici anche alla procedura del c.d. "documento commerciale on line" e alla (futura) "Soluzione software".

Il **Comunicato stampa** dell'Agenzia delle entrate precisa che "Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate non tramite un registratore telematico ma utilizzando la **procedura web dell'Agenzia**, il collegamento potrà essere realizzato all'interno della stessa procedura. Le nuove funzionalità **saranno rese disponibili nei primi giorni del mese di marzo**, a partire dalla data che sarà comunicata con un **avviso sul sito internet istituzionale**."

Per quanto riguarda lo strumento della c.d. "**soluzione Software**", il punto 1.2 del provvedimento si limita a ricomprenderla, unitamente ai Registratori telematici, tra gli "**strumenti di certificazione dei corrispettivi**", citando espressamente i relativi provvedimenti di attuazione (n. 182017 del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni e n. 111204 del 7 marzo 2025).

Se ne deve quindi dedurre che l'obbligo di collegamento qui indicato **sarà applicabile anche alla soluzione software** quando questa troverà la concreta attuazione, eventualmente, se necessario, con modalità particolari che l'Agenzia preciserà in seguito.

9. "Sistemi evoluti di incasso" (c.d. "smart-POS"): al momento non ha ancora avuto seguito la previsione di abrogazione della disposizione (non attuata).

Il nuovo obbligo posto dalla Legge di Bilancio 2025 di **collegare in maniera permanente** i dispositivi RT e POS rende di fatto superata la previsione di una specifica disciplina dei dispositivi che erano stati definiti come "**sistemi evoluti di incasso**" (c.d. "**smart-POS**"), per i quali il Legislatore aveva appositamente inserito il comma 5-bis nell'articolo 2 del D. Lgs. n. 127/2015.

Coerentemente, quindi, con l'**articolo 31, comma 1, lettera d) del Disegno di legge (DDL) n. 1184** presentato in Senato il 5 luglio 2024, il Governo ha previsto l'abrogazione del citato comma 5-bis dell'articolo 2 del D. Lgs. n. 127/2015.

Al momento, tuttavia, tale comma 5-bis è tuttora in vigore, in quanto non risulta che DDL 1184/2024 sia stato ancora approvato e trasformato in legge ordinaria.

10. Considerazioni conclusive.

Per quanto riguarda la procedura web che l'esercente dovrà seguire per comunicare il collegamento RT/POS **occorrerà quindi attendere la sua messa a disposizione** da parte dell'Agenzia delle entrate con il termine indicativo dei primi giorni del mese di marzo 2026.

Si tratterà, presumibilmente, di una schermata che evidenzierà sia le matricole dei RT , sia le matricole dei POS utilizzati dall'esercente, tutti dispositivi **regolarmente censiti** e attivati e quindi facenti parte del patrimonio anagrafico informativo dell'Agenzia.

Fatti salvi eventuali ulteriori interventi normativi di modifica, si ritiene che **l'esercente debba comunque osservare, fin dal 1° gennaio 2026 e con riferimento alle cessioni o prestazioni effettuate da tale data, l'obbligo di collegamento** "logico" tra RT e POS di cui dispone, regolarmente censiti e attivati, rendendosi applicabili, in difetto, le previste **sanzioni** amministrative.

Ciò in quanto l'adempimento della compilazione successiva dei dati richiesti dalla procedura on line che **sarà messa a sua disposizione successivamente**, sembra svolgere una **funzione di mera "comunicazione"** dei dati richiesti, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026.

Il nuovo obbligo di collegamento funzionale dei due strumenti, comporterà presumibilmente anche alcuni dubbi su determinate tipologie operative che l'esercente dovrà gestire e per le quali si renderanno necessari ulteriori chiarimenti e precisazioni da parte dell'Agenzia delle entrate. Così, ad esempio:

- la necessità che **nel file XML dei corrispettivi giornalieri** da trasmettere all'Agenzia delle entrate, nonché nel documento commerciale, siano riportati i dati relativi agli importi riscossi dall'esercente in forma elettronica **anche quando tali importi rappresentano il pagamento di operazioni non soggette ad IVA e come tali esonerate dall'obbligo di certificazione fiscale** (es.: cessioni di tabacchi, libri, schede telefoniche, ecc.);
- Eventuale possibilità di abbinamento di **un RT a più POS**;
- Necessità per l'esercente di **conoscere preventivamente** la modalità di pagamento da parte del cliente, da riportare nel documento commerciale nel caso di **consegne a domicilio** (es.: consegna pizze).

Resta infine ferma l'assoluta necessità che l'esercente abbia in ogni momento l'esatta conoscenza delle modalità e termini di scadenza dei **contratti di convenzionamento** stipulati con i PSP per l'utilizzo dei POS, al fine di provvedere con tempestività alle comunicazioni di **collegamento / scollegamento** o di **variazione** senza incorrere nelle previste **sanzioni** amministrative.